



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

19/61/SR01/C1



**POSIZIONE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA
ATTRAVERSO LA SOSTANZIALE RIDUZIONE DEI COSTI LEGATI AL
FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI IN ATTUAZIONE DI QUANTO
DISPOSTO DALL'ARTICOLO 1, COMMI 965 E 966, DELLA LEGGE 30
DICEMBRE 2018, N. 145 RECANTE: "BILANCIO DI PREVISIONE DELLO
STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL
TRIENNIO 2019-2021"**

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131

Punto 1) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in relazione all'attuazione dei commi 965 e seguenti della Legge di Bilancio per l'anno 2019,

CONSIDERATO il proficuo lavoro istruttorio con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali,

CONSIDERATO il documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 21 marzo 2019,

PRESO ATTO dei contenuti dell'intesa attuativa dei commi 965 e seguenti dell'art. 1 della Legge di bilancio per l'anno 2019,

AL FINE DI GARANTIRE l'armonizzazione delle rispettive normative e la disciplina di clausole di salvaguardia, volte a perseguire condizioni di ragionevolezza delle rideterminazioni,

APPROVA la Tabella allegata, contenente le indicazioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi come previsto dall'Intesa richiamata in premessa. Qualora l'applicazione della Tabella non consentisse, all'atto della rideterminazione, il pieno rispetto degli obiettivi della presente Intesa, le Regioni dovranno incrementare le aliquote base indicate nella tabella sino al raggiungimento del risparmio previsto realizzato con le misure di cui al punto c) dell'Intesa.

Le Regioni assumono altresì, l'indicazione di procedere all'abrogazione, laddove presente, del divieto di cumulo. In tali casi per i vitalizi rideterminati non si applicheranno le clausole di salvaguardia, ma esclusivamente il sistema contributivo secco.

Roma, 3 aprile 2019

bilancio socii registrato al 2 aprile 2019 (in grassetto le variazioni aggiornate al 2 aprile 2019) (in grassetto le variazioni)

ALLEGATO

Assegno vitalizio spettante	Aliquote base	Aliquote da applicare per differenza li non superiori a 0 (aliquote base moltiplicate per 0)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 0% e inferiori o pari a 10% (aliquote base moltiplicate per 1,1)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 10% e inferiori o pari a 30% (aliquote base moltiplicate per 1,2)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 30% e inferiori o pari a 50% (aliquote base moltiplicate per 1,3)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 50% e inferiori o pari a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,5)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,7)
Da euro 0,00 a euro 1.500,00	9%	0%	9,9%	10,8%	11,7%	13,5%	15,3%
Da euro 1.501,00 ad euro 3.500,00	13,5%	0%	14,85%	16,2%	17,55%	20,20%	23,95%
Da euro 3.501,00 ad euro 6.000,00	18%	0%	19,8%	21,6%	23,4%	27,00%	30,6%
Da euro 6.001,00 ad euro 8.000,00	22,5%	0%	24,75%	27%	29,25%	33,75%	38,25%
Oltre euro 8.001,00	30%	0%	33%	36%	39%	45%	51%



**INTESA AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 6, DELLA LEGGE 5
GIUGNO 2003, N. 131, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 966,
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145**

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nell'odierna seduta del

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede, tra l'altro, che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'articolo 1, comma 965, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", ai sensi del quale, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, sono chiamate a provvedere alla rideterminazione della disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale;

VISTO l'articolo 1, comma 966, della medesima legge n. 145 del 2018, il quale prevede che i criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di cui al precedente comma 965, siano deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019, con intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di favorire l'armonizzazione delle rispettive normative, fermo restando che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 marzo 2019, le regioni e le province autonome provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi di cui al medesimo comma 965 entro i termini previsti dal suddetto comma, secondo il metodo di calcolo contributivo;

VISTO il medesimo articolo 1, comma 965, della legge n. 145 del 2018, il quale stabilisce che, qualora gli enti interessati non provvedano alla rideterminazione nei termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario

nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale;

VISTE le disposizioni adottate a livello regionale in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *f*), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all'articolo 2, comma 1, lettera *m*), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relative al passaggio al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali;

CONSIDERATO l'ordine del giorno recante linee guida sull'istituto dell'assegno vitalizio, approvato dalla Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome il 10 ottobre 2014, che ha individuato requisiti armonizzati per la corresponsione degli assegni vitalizi e parametri per la riduzione temporanea degli importi dei trattamenti in essere;

VISTE le disposizioni adottate dalle Regioni a seguito del richiamato ordine del giorno della Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTE la deliberazione dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati n. 14 del 12 luglio 2018 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 6 del 16 ottobre 2018, che hanno provveduto alla rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata* nonché dei trattamenti di reversibilità relativi agli anni di mandato svolti dai parlamentari fino al 31 dicembre 2011;

CONSIDERATO inoltre che comunque gli interventi legislativi delle Regioni dovranno ispirarsi ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell'affidamento fatti propri dalla giurisprudenza costituzionale quali principi generali della materia oggetto della presente Intesa;

CONSIDERATA l'esigenza di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 965 e 966 e 967, della citata legge n. 145 del 2018;

ACQUISITO, [nel corso dell'odierna seduta], l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano,

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito indicati:

Rideterminazione della misura dei trattamenti previdenziali e degli assegni vitalizi in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente, di assessore o di consigliere di una Regione o di una Provincia autonoma

1. I provvedimenti normativi di cui all'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono adottati nel rispetto dei seguenti criteri e parametri:

a) la rideterminazione della misura dei trattamenti si applica agli assegni vitalizi e ai trattamenti previdenziali, comunque denominati, diretti, indiretti o di reversibilità, di seguito indicati come "assegni vitalizi", considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla normativa vigente;

b) la rideterminazione si applica agli assegni vitalizi in corso di erogazione, e a quelli non ancora erogati, con esclusione dei trattamenti previdenziali, erogati o da erogare, il cui ammontare è stato definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo;

c) a seguito della rideterminazione, la spesa per gli assegni vitalizi, in erogazione, in ciascuna Regione non può superare, al momento dell'applicazione della nuova disciplina, la spesa necessaria all'erogazione dei medesimi assegni ricalcolati con il metodo di calcolo contributivo sulla base della nota metodologica allegata alla presente intesa incrementata fino a 26 per cento e, comunque, di un importo pari a quello necessario a garantire che, per effetto della rideterminazione, ciascun assegno vitalizio di importo pari o superiore a due volte il trattamento minimo INPS non sia inferiore a tale importo; in ogni caso, la spesa non può essere superiore a quella sostenuta sulla base della normativa vigente;

d) l'ammontare dell'assegno vitalizio, a seguito della rideterminazione, non può comunque superare l'importo erogato ai sensi della normativa vigente.

2. Le Regioni per realizzare gli obiettivi e le misure della presente intesa possono approvare un documento di indirizzo al fine di evitare disomogeneità nell'applicazione della presente intesa.

3. Per consentire di completare gli adempimenti amministrativi necessari, l'applicazione delle disposizioni che prevedono la rideterminazione degli assegni vitalizi può essere differita a non oltre il sesto mese successivo alla loro entrata in vigore. A decorrere dalla data di applicazione della rideterminazione cessano di avere efficacia le eventuali disposizioni che prevedono riduzioni temporanee degli assegni vitalizi in essere.

4. Gli importi degli assegni vitalizi derivanti dalla rideterminazione sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della

rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOD).

5. Il Governo si impegna ad adottare tempestivamente con il primo provvedimento legislativo disponibile le necessarie modifiche legislative al fine di consentire lo spostamento del termine di adozione delle leggi regionali di rideterminazione degli assegni vitalizi di cui all'art. 1 del comma 965 della legge 145/2018, dal 30 aprile al 30 maggio 2019.

NOTA METODOLOGICA PER IL RICALCOLO DEGLI ASSEGNI VITALIZI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO SULLA BASE DEL METODO CONTRIBUTIVO

Per ogni consigliere sono da recuperare i seguenti dati:

- periodi di contribuzione (dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa, eventualmente per più periodi non consecutivi);
- contribuzione di reversibilità;
- contributi ordinari effettivamente versati e contributi volontari versati per il completamento della legislatura o il riversamento di contributi (il versamento integra i contributi trattenuti nell'ultimo anno di carica della legislatura a cui si riferiscono);
- prima data di erogazione del vitalizio (in caso di sospensione del vitalizio dovuta a rielezione, con versamento di ulteriori contributi, reperire anche la data della ripresa dell'erogazione del vitalizio);
- data di nascita;
- titolarità del vitalizio (diretto o indiretto).

Il montante contributivo è calcolato sulla base dei dati individuali sopra indicati, ovvero secondo i dati riportati nella tabella 1 (recante le indennità parlamentari e le derivate indennità consiliari), allegata alla presente nota, e le percentuali di trattenuta sulle indennità consiliari stabilite dalle singole norme regionali vigenti in ciascun periodo di riferimento ai fini dell'ottenimento del vitalizio diretto o indiretto. Preso atto che in sede di applicazione del metodo contributivo, dovendo trovare applicazione l'articolo 43 del DPR 1092 del 1973, secondo quanto previsto dalle disposizioni per i dipendenti pubblici, la base imponibile contributiva, per ragione di armonizzazione dei sistemi, è determinata con la maggiorazione ivi prevista.

Nei periodi in cui la normativa regionale ha stabilito in modo indistinto la percentuale di contribuzione relativa alla maturazione dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato, ai fini del ricalcolo si considera l'aliquota relativa all'ultimo periodo in cui è identificata la quota di contribuzione finalizzata al solo vitalizio.

La quota di contributi a carico dell'ente è pari a 2,75 volte il contributo a carico del percettore.

I contributi versati sono calcolati sulla base dei giorni effettivi (calendario solare).

Il montante contributivo si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto all'assegno vitalizio.

In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se l'assegno vitalizio è erogato successivamente all'ultimo versamento, si calcola un unico montante contributivo, rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati. In caso contrario, gli assegni vitalizi sono considerati separatamente, rivalutando ciascun montante di anno in anno fino all'anno precedente la percezione.

Il montante contributivo è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione previsto nella tabella 2, allegata alla presente nota, con riferimento all'età anagrafica del consigliere alla data di decorrenza dell'assegno vitalizio.

Per età anagrafiche di percezione del trattamento inferiori a 45 anni vengono applicati i coefficienti relativi ai 45 anni di età, per età anagrafiche superiori a 77 anni vengono applicati i coefficienti relativi a 77 anni di età.

Per anni di decorrenza del trattamento antecedenti il 1976 o successivi al 2018 si applicano, rispettivamente, i coefficienti del primo o dell'ultimo periodo disponibile.

L'importo dell'assegno vitalizio rideterminato è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) sino alla data di applicazione della rideterminazione.

L'importo mensile dell'assegno vitalizio si ottiene dividendo per 12 l'importo annuo rivalutato. In caso di assegno vitalizio indiretto, al vitalizio mensile rideterminato spettante al consigliere si applica altresì la percentuale prevista dai singoli ordinamenti regionali.

Tab. 1

dal	al	INDENNITA' PARLAMENTARE LIRE	INDENNITA' PARLAMENTARE EURO	percentuale consiliare su parlamentare	INDENNITA' CONSILIARE EURO
01/01/1970	30/06/1970	£ 860.000	€ 444,15		
01/07/1970	31/12/1970	£ 1.052.950	€ 543,80		
01/01/1971	31/12/1971	£ 1.055.386	€ 545,06		
01/01/1972	31/12/1972	£ 1.058.170	€ 546,50		
01/01/1973	31/12/1973	£ 1.061.302	€ 548,12		
01/01/1974	31/12/1974	£ 1.067.566	€ 551,35		
01/01/1975	30/06/1975	£ 1.076.266	€ 555,85		
01/07/1975	31/12/1975	£ 1.085.031	€ 560,37		
01/01/1976	30/06/1976	£ 1.094.947	€ 565,49		
01/07/1976	31/12/1976	£ 1.114.686	€ 575,69		
01/01/1977	31/01/1977	£ 1.157.417	€ 597,76		
02/02/1977	30/06/1977	£ 1.172.417	€ 605,50		
01/07/1977	30/09/1977	£ 1.207.174	€ 623,45		
01/10/1977	31/12/1977	£ 1.377.530	€ 711,43		
01/01/1978	30/06/1978	£ 1.381.579	€ 713,53		
01/07/1978	31/12/1978	£ 1.417.770	€ 732,22		
01/01/1979	30/06/1979	£ 1.761.907	€ 909,95		
01/07/1979	31/12/1979	£ 1.820.151	€ 940,03		
01/01/1980	31/01/1980	£ 1.823.103	€ 941,55		
01/02/1980	30/04/1980	£ 1.839.731	€ 950,14		
01/05/1980	30/06/1980	£ 1.864.672	€ 963,02		
01/07/1980	31/07/1980	£ 2.183.630	€ 1.127,75		
01/08/1980	31/10/1980	£ 2.694.030	€ 1.391,35		
01/11/1980	30/11/1980	£ 2.717.920	€ 1.403,69		
01/12/1980	31/12/1980	£ 2.998.572	€ 1.548,63		
01/01/1981	31/01/1981	£ 3.025.607	€ 1.562,60		
01/02/1981	30/04/1981	£ 3.027.996	€ 1.563,83		
01/05/1981	31/07/1981	£ 3.061.442	€ 1.581,10		
01/08/1981	31/10/1981	£ 3.085.332	€ 1.593,44		
01/11/1981	30/11/1981	£ 3.106.833	€ 1.604,55		
01/12/1981	31/12/1981	£ 3.516.491	€ 1.816,12		
01/01/1982	31/01/1982	£ 3.479.080	€ 1.796,79		
01/02/1982	30/04/1982	£ 3.500.581	€ 1.807,90		
01/05/1982	31/07/1982	£ 3.529.249	€ 1.822,70		
01/08/1982	31/10/1982	£ 3.560.306	€ 1.838,74		
01/11/1982	30/11/1982	£ 3.591.363	€ 1.854,78		
01/12/1982	31/12/1982	£ 4.113.304	€ 2.124,34		
01/01/1983	31/01/1983	£ 4.094.364	€ 2.114,56		
01/02/1983	30/04/1983	£ 4.121.564	€ 2.128,61		
01/05/1983	31/07/1983	£ 4.141.964	€ 2.139,15		
01/08/1983	31/10/1983	£ 4.155.564	€ 2.146,17		
01/11/1983	30/11/1983	£ 4.175.964	€ 2.156,71		

Tab. 1

01/12/1983	31/12/1983	£	4.779.505	€	2.468,41		
01/01/1984	31/01/1984	£	6.289.788	€	3.248,40		
01/02/1984	30/04/1984	£	6.302.205	€	3.254,82		
01/05/1984	31/07/1984	£	6.314.622	€	3.261,23		
01/08/1984	30/10/1984	£	6.327.039	€	3.267,64		
01/11/1984	30/11/1984	£	6.339.456	€	3.274,06		
01/12/1984	31/12/1984	£	6.940.156	€	3.584,29		
01/01/1985	31/01/1985	£	6.339.456	€	3.274,06		
01/02/1985	30/04/1985	£	6.351.872	€	3.280,47		
01/05/1985	31/07/1985	£	6.376.706	€	3.293,29		
01/08/1985	31/10/1985	£	6.395.331	€	3.302,91		
01/11/1985	30/11/1985	£	6.401.540	€	3.306,12		
01/12/1985	31/12/1985	£	7.064.324	€	3.648,42		
01/01/1986	30/04/1986	£	7.883.548	€	4.071,51		
01/05/1986	31/10/1986	£	7.927.447	€	4.094,18		
01/11/1986	30/11/1986	£	7.974.913	€	4.118,70		
01/12/1986	31/12/1986	£	8.792.219	€	4.540,80		
01/01/1987	30/04/1987	£	8.669.115	€	4.477,22		
01/05/1987	31/10/1987	£	8.714.993	€	4.500,92		
01/11/1987	30/11/1987	£	8.761.128	€	4.524,74		
01/12/1987	31/12/1987	£	9.670.447	€	4.994,37		
01/01/1988	30/04/1988	£	8.761.128	€	4.524,74		
01/05/1988	31/10/1988	£	8.808.780	€	4.549,36		
01/11/1988	30/11/1988	£	8.856.901	€	4.574,21		
01/12/1988	31/12/1988	£	9.861.993	€	5.093,29		
01/01/1989	30/04/1989	£	9.278.408	€	4.791,90		
01/05/1989	31/10/1989	£	9.343.686	€	4.825,61		
01/11/1989	30/11/1989	£	10.048.088	€	5.189,40		
01/12/1989	31/12/1989	£	11.086.485	€	5.725,69		
01/01/1990	30/04/1990	£	10.548.201	€	5.447,69		
01/05/1990	31/10/1990	£	10.622.990	€	5.486,32		
01/11/1990	30/11/1990	£	10.692.368	€	5.522,15		
01/12/1990	31/12/1990	£	11.923.332	€	6.157,89		
01/01/1991	30/04/1991	£	13.185.233	€	6.809,60		
01/05/1991	31/10/1991	£	13.290.743	€	6.884,10		
01/11/1991	30/11/1991	£	13.377.887	€	6.909,10		
01/12/1991	31/12/1991	£	14.801.505	€	7.644,34		
01/01/1992	30/11/1992	£	14.077.985	€	7.270,67		
01/12/1992	31/12/1992	£	15.501.603	€	8.005,91		
01/01/1993	30/06/1993	£	14.077.985	€	7.270,67		
01/07/1993	30/11/1993	£	15.250.322	€	7.876,13		
01/12/1993	31/12/1993	£	16.616.995	€	8.581,96		
01/01/1994	30/11/1994	£	16.024.883	€	8.276,16		
01/12/1994	31/12/1994	£	17.391.556	€	8.981,99		
01/01/1995	03/04/1995	£	16.479.141	€	8.510,77		
04/04/1995	30/11/1995	£	16.479.141	€	8.510,77		
01/12/1995	31/12/1995	£	17.845.814	€	9.216,59		
01/01/1996	30/11/1996	£	16.933.399	€	8.745,37		

Tab. 1

01/12/1996	31/12/1996	£	18.300,072	€	9.451,20		
01/01/1997	30/11/1997	£	17.918,724	€	9.254,25		
01/12/1997	31/12/1997	£	19.285,397	€	9.960,08		
01/01/1998	31/12/1998	£	18.674,170	€	9.644,40		
01/01/1999	31/12/1999	£	19.315,728	€	9.975,74		
01/01/2000	31/12/2000	£	19.965,710	€	10.311,43		
01/01/2001	31/12/2001	£	20.607,808	€	10.643,04		
01/01/2002	09/08/2002	£	21.249,905	€	10.974,66		
10/08/2002	31/12/2002	£	21.249,905	€	10.974,66		
01/01/2003	31/12/2003			€	11.579,73		
01/01/2004	31/12/2004			€	12.007,03		
01/01/2005	31/12/2005			€	12.434,32		
01/01/2006	31/12/2006			€	11.703,64		
01/01/2007	31/12/2007			€	11.703,64		
01/01/2008	31/12/2008			€	11.703,64		
01/01/2009	31/12/2009			€	11.703,64		
01/01/2010	31/12/2010			€	11.703,64		
01/01/2011	30/09/2011			€	11.703,64		
01/10/2011	31/12/2011			€	11.283,28		

Tabella 2

Coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza del trattamento previdenziale

età	1976-1985	1986-1995	1996-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018
45	3,768	3,664	3,555	3,403	3,341	3,315
46	3,849	3,741	3,626	3,466	3,401	3,374
47	3,934	3,821	3,701	3,532	3,464	3,436
48	4,023	3,905	3,780	3,602	3,531	3,500
49	4,117	3,994	3,863	3,675	3,600	3,568
50	4,217	4,087	3,950	3,751	3,673	3,639
51	4,322	4,186	4,043	3,832	3,750	3,713
52	4,433	4,289	4,140	3,917	3,830	3,790
53	4,551	4,399	4,244	4,007	3,915	3,872
54	4,677	4,516	4,354	4,101	4,004	3,958
55	4,812	4,640	4,469	4,201	4,098	4,049
56	4,955	4,770	4,593	4,307	4,198	4,145
57	5,105	4,909	4,720	4,419	4,304	4,246
58	5,264	5,057	4,860	4,538	4,416	4,354
59	5,433	5,215	5,006	4,664	4,535	4,468
60	5,614	5,383	5,163	4,798	4,661	4,589
61	5,810	5,563	5,334	4,940	4,796	4,719
62	6,022	5,755	5,514	5,093	4,940	4,856
63	6,249	5,962	5,706	5,257	5,095	5,002
64	6,494	6,186	5,911	5,432	5,259	5,159
65	6,758	6,429	6,136	5,620	5,435	5,326
66	7,043	6,692	6,378	5,823	5,624	5,506
67	7,351	6,969	6,637	6,039	5,826	5,700
68	7,684	7,263	6,918	6,274	6,046	5,910
69	8,050	7,580	7,221	6,527	6,283	6,135
70	8,445	7,927	7,553	6,800	6,541	6,378
71	8,875	8,312	7,915	7,097	6,822	6,640
72	9,342	8,734	8,312	7,418	7,127	6,924
73	9,858	9,198	8,745	7,767	7,458	7,235
74	10,424	9,699	9,217	8,147	7,818	7,576
75	11,038	10,250	9,730	8,562	8,210	7,950
76	11,695	10,850	10,291	9,013	8,636	8,364
77	12,412	11,511	10,908	9,504	9,105	8,817



Istituto Nazionale di Statistica

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ufficio di Gabinetto
Via Vittorio Veneto, 56 - 00187 ROMA
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it
segrgabinetto@lavoro.gov.it

Direzione Generale per le politiche previdenziali e
assicurative
Via Flavia, 6 - 00187 ROMA
dgprevidenza@pec.lavoro.gov.it
DGPrevidenza@lavoro.gov.it

Oggetto: Tasso annuo di capitalizzazione per la rivalutazione dei montanti
contributivi relativamente al 2018

Ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge n. 335 del 8 agosto 1995 e del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 e con riferimento alla comunicazione di cui alla nota prot. SP/561.12 del 23 maggio 2012, si comunica il valore del tasso annuo di capitalizzazione ai fini della rivalutazione dei montanti contributivi relativamente all'anno 2018.

Il tasso medio annuo composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, nei cinque anni precedenti il 2017, risulta pari a 0,013478 e, pertanto, il coefficiente di rivalutazione è pari a 1,013478.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Prof. Maurizio Franzini)

Firmato da MAURIZIO
FRANZINI

Tassi annui di capitalizzazione di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335

Anno t	Tasso di capitalizzazione $(PIL_{t-1}/PIL_{t-6})^{1/5} - 1$	Coefficiente di rivalutazione $(PIL_{t-1}/PIL_{t-6})^{1/5}$
--------	--	--

Tassi e coefficienti comunicati in precedenza

1976	0,156004	1,156004
1977	0,190509	1,190509
1978	0,216775	1,216775
1979	0,210426	1,210426
1980	0,203363	1,203363
1981	0,226929	1,226929
1982	0,214364	1,214364
1983	0,205767	1,205767
1984	0,202694	1,202694
1985	0,186164	1,186164
1986	0,160219	1,160219
1987	0,142703	1,142703
1988	0,126341	1,126341
1989	0,115314	1,115314
1990	0,105217	1,105217
1991	0,101013	1,101013
1992	0,097075	1,097075
1993	0,088611	1,088611
1994	0,072990	1,072990
1995	0,065726	1,065726
1996	0,062054	1,062054
1997	0,055871	1,055871
1998	0,053597	1,053597
1999	0,056503	1,056503
2000	0,051781	1,051781
2001	0,047781	1,047781
2002	0,043698	1,043698
2003	0,041614	1,041614
2004	0,039272	1,039272
2005	0,040506	1,040506
2006	0,035386	1,035386
2007	0,033937	1,033937
2008	0,034625	1,034625
2009	0,033201	1,033201
2010	0,017935	1,017935
2011	0,016165	1,016165
2012	0,011344	1,011344
2013	0,001643	1,001643
2014	-0,001927	0,998073
2015	0,005058	1,005058
2016	0,004684	1,004684
2017	0,005205	1,005205
Aggiornamento		
2018	0,013478	1,013478

TASSI ANNUI DI CAPITALIZZAZIONE

TAB 3

Anno t	Coefficiente di capitalizzazione
1970	1,089733
1971	1,099558
1972	1,100769
1973	1,099769
1974	1,121370
1975	1,146567

TAB 4

Allegato alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14/2018
Coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza del trattamento previdenziale

età	1976-1985	1986-1995	1996-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018
45	3,768	3,664	3,555	3,403	3,341	3,315
46	3,849	3,741	3,626	3,466	3,401	3,374
47	3,934	3,821	3,701	3,532	3,464	3,436
48	4,023	3,905	3,780	3,602	3,531	3,500
49	4,117	3,994	3,863	3,675	3,600	3,568
50	4,217	4,087	3,960	3,751	3,673	3,639
51	4,322	4,186	4,043	3,832	3,750	3,713
52	4,433	4,289	4,140	3,917	3,830	3,790
53	4,551	4,399	4,244	4,007	3,915	3,872
54	4,677	4,516	4,354	4,101	4,004	3,956
55	4,812	4,640	4,469	4,201	4,098	4,049
56	4,955	4,770	4,593	4,307	4,198	4,145
57	5,105	4,909	4,720	4,419	4,304	4,246
58	5,264	5,057	4,860	4,538	4,416	4,354
59	5,433	5,215	5,006	4,664	4,535	4,468
60	5,614	5,383	5,163	4,798	4,661	4,589
61	5,810	5,563	5,334	4,940	4,796	4,719
62	6,022	5,755	5,514	5,093	4,940	4,856
63	6,249	5,962	5,706	5,257	5,095	5,002
64	6,494	6,186	5,911	5,432	5,259	5,159
65	6,758	6,429	6,136	5,620	5,435	5,326
66	7,043	6,692	6,378	5,823	5,624	5,506
67	7,351	6,969	6,637	6,039	5,826	5,700
68	7,684	7,263	6,916	6,274	6,046	5,910
69	8,050	7,580	7,221	6,527	6,283	6,135
70	8,445	7,927	7,553	6,800	6,541	6,378
71	8,875	8,312	7,915	7,097	6,822	6,640
72	9,342	8,734	8,312	7,418	7,127	6,924
73	9,858	9,198	8,745	7,767	7,458	7,235
74	10,424	9,699	9,217	8,147	7,818	7,576
75	11,038	10,250	9,730	8,562	8,210	7,950
76	11,695	10,850	10,291	9,013	8,636	8,364
77	12,412	11,511	10,908	9,504	9,105	8,817

Istat		FOI(m) - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati Generale al netto dei tabacchi (a partire dal Febbraio 1992)													
		Coefficienti per tradurre valori monetari dei periodi sottoindicati in valori del 2018													
1947	39,271	1948	37,091	1949	36,554	1950	37,053	1951	33,772						
1952	32,395	1953	31,779	1954	30,946	1955	30,102	1956	28,675						
1957	28,131	1958	26,846	1959	26,957	1960	26,260	1961	25,515						
1962	24,271	1963	22,579	1964	21,316	1965	20,428	1966	20,027						
1967	19,635	1968	19,387	1969	18,858	1970	17,946	1971	17,091						
1972	16,182	1973	14,661	1974	12,275	1975	10,476	1976	8,991						
1977	7,613	1978	6,770	1979	5,850	1980	4,829	1981	4,068						
1982	3,496	1983	3,041	1984	2,750	1985	2,532	1986	2,386						
1987	2,281	1988	2,173	1989	2,039	1990	1,921	1991	1,806						
1992	1,713	1993	1,644	1994	1,582	1995	1,501	1996	1,445						
1997	1,420	1998	1,395	1999	1,374	2000	1,339	2001	1,304						
2002	1,273	2003	1,243	2004	1,219	2005	1,198	2006	1,175						
2007	1,155	2008	1,119	2009	1,110	2010	1,093	2011	1,065						
2012	1,034	2013	1,022	2014	1,020	2015	1,021	2016	1,022						
2017	1,011														